



ALLEGATO A

REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro, Pari Opportunità, Personale
Direzione Regionale Lavoro

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020

AVVISO PUBBLICO

“BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO
INDETERMINATO DISOCCUPATI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI FROSINONE
E RIETI”

€ 4 .000.000,00

Sommario

Normativa	3
1. Premessa.....	5
2. Oggetto	6
3. Destinatari	8
4. Soggetti Beneficiari.....	8
5. Risorse finanziarie	10
6. Rispetto della normativa Aiuti di Stato	10
7. Requisiti per la Richiesta del Bonus.....	10
8. Termini e modalità di presentazione delle domande.....	11
9. Documentazione.....	11
10. Istruttoria delle domande	12
11. Erogazione del contributo	12
12. Controlli e revoca del contributo.....	13
13. Obblighi e Adempimenti.....	14
14. Monitoraggio delle Attività e Disciplina di riferimento per il FSE	15
15. Informazione e pubblicità	16
16. Condizioni di tutela della privacy.....	16
17. Rinvio.....	17
18. Responsabile del procedimento.....	17
Allegati:.....	17

Normativa

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito "Reg. *de minimis*");
- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" e s.m.i.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare l'articolo 17;

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e s.m.i.;
- la circolare INPS 29/03/2016 , n. 57 "Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti." (nel seguito "Circolare INPS n. 57/2016");
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 aprile 2011 che ha riconosciuto Rieti "area di crisi complessa, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale del sistema locale del lavoro";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 589 del 5 dicembre 2012," Art. 27, D.L. del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge del 7 agosto 2012, n.134. Approvazione della presentazione dell'istanza per l'accertamento della presenza di situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale nel Sistema Locale del Lavoro della Provincia di Frosinone" cui si rinvia per relationem anche per al motivazione del presente atto;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 130 del 5 giugno 2013 "Attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013. "Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»". Riproposizione dell'istanza già approvata con DGR 5 dicembre 2012, n. 589, "Individuazione del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Frosinone quale area in situazione di crisi industriale complessa" cui si rinvia per relationem anche per al motivazione del presente atto;
- l'Accordo di programma per il "Rilancio e Sviluppo Industriale delle aree interessate dalla crisi del Sistema Locale lavoro di Frosinone- Anagni e Comune di Fiuggi" sottoscritto il 2 agosto 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio ;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 885 del 16 dicembre 2014, "Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»" concernente progetto di riconversione e riqualificazione industriale del Sistema Locale del Lavoro di Rieti (Art. 1, co3, lett. f) del DM 31.01.2013)";
- Il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area del sistema locale del lavoro di Rieti sottoscritto il 17 dicembre 2014, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lazio, Provincia di Rieti e Comune di Rieti;
- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020";

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 “Preso d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n.°CCI2014IT05SF0P005-Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 2016, n. 348 “Incentivi all’occupazione per le assunzioni a tempo indeterminato al fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori residenti nelle Province di Frosinone e di Rieti quali aree interessate da Accordi di Programma sottoscritti nel Lazio” cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;
- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che istituisce la Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- la circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016, e successive integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29;
- la determinazione dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l’affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014;
- la determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio;
- La Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;
- il “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi” 2016 pubblicato dall’ISTAT;
- la Memoria di Giunta prot. n. 304 del 14 giugno 2016 “Incentivi all’occupazione per le assunzioni a tempo indeterminato al fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori residenti nelle province di Frosinone e Rieti quali aree interessate da Accordi di programma sottoscritti nel Lazio” cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto.

1. Premessa

Il “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, elaborato dall’ISTAT fornisce un quadro dell’andamento occupazionale in Italia e nelle regioni sulla base dei settori economici. Il rapporto citato presenta ogni anno una parte dedicata all’analisi di un argomento di particolare interesse per

la valutazione della competitività e del potenziale di crescita delle imprese e dei settori italiani. L'edizione 2016, in particolare, si concentra sull'andamento della domanda di lavoro delle imprese nell'ultimo triennio e sulla percezione delle imprese relativamente al ruolo esercitato dai fattori normativi e fiscali sulle loro recenti dinamiche occupazionali, nonché sull'importanza dell'introduzione del nuovo contratto "a tutele crescenti" e degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015).

Con l'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge di stabilità 2015, è stato, inoltre, introdotto l'incentivo all'occupazione consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali all'INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui, per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la sola esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi.

Con la Legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), è stato ridotto del 60% il citato incentivo e, a decorrere dal 1° gennaio, è stata anche ridotta la durata del beneficio a 24 mesi.

In tale quadro e in un'ottica di approccio integrato alla programmazione delle risorse finanziarie, da utilizzarsi come strumento capace di dare attuazione a un disegno di sviluppo del territorio che comprenda interventi di rilancio dell'economia e di contestuale sostegno al tessuto sociale regionale, in attuazione della Deliberazione della Giunta n. 348 del 21 giugno 2016 "Incentivi all'occupazione per le assunzioni a tempo indeterminato al fine di agevolare la ricollocazione dei lavoratori residenti nelle province di Frosinone e di Rieti quali aree interessate da Accordi di Programma sottoscritti nel Lazio" si colloca il presente Avviso.

L'Avviso, in coerenza con quanto disposto dal POR Lazio FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8.1 (Ob. Spec. 1), si inserisce in un programma di sostegno all'inserimento lavorativo di persone in posizione di svantaggio sociale e marginalità nel mercato del lavoro attraverso una particolare iniziativa locale per l'occupazione.

Infatti attraverso l'erogazione di un contributo ulteriore rispetto alle misure statali previste in materia, si intende contrastare la disoccupazione puntando ad una diminuzione del costo del lavoro incrementando il sostegno economico per le imprese che assumono lavoratori disoccupati residenti nelle province di Frosinone e Rieti.

Queste aree territoriali, in quanto "aree di crisi", sono già state oggetto di specifici Accordi di Programma (vedi in proposito "Rilancio e Sviluppo Industriale delle aree interessate dalla crisi del Sistema Locale lavoro di Frosinone- Anagni e Comune di Fuggi" sottoscritto il 2 agosto 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio e il "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area del sistema locale del lavoro di Rieti" sottoscritto il 17 dicembre 2014, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lazio, Provincia di Rieti e Comune di Rieti).

2. Oggetto

Con il presente Avviso, in linea con quanto definito con la DGR 348 del 21 giugno 2016, sono messi a disposizione delle imprese 500 "Bonus occupazionali" per assumere a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle province di Frosinone o Rieti, aventi i requisiti descritti all'art. 3.

Il bonus è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 15 giugno 2016 e fino al 15 giugno 2017.

I Bonus sono così ripartiti fra le province di Frosinone e Rieti:

- numero massimo di 400 Bonus a favore dei disoccupati residenti, legalmente ed ininterrottamente, da almeno il 15 giugno 2015 nei Comuni della Provincia di Frosinone;
- numero massimo di 100 Bonus a favore dei disoccupati residenti, legalmente ed ininterrottamente, da almeno il 15 giugno 2015 nei Comuni della Provincia di Rieti.

Il Bonus occupazionale ha valore finanziario massimo di € 8.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata nell'intervallo temporale di vigenza degli aiuti.

Dal Bonus sono esclusi i seguenti contratti di lavoro:

- contratti di apprendistato e di lavoro domestico in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria
- attività riguardanti le scommesse, lotterie e case da gioco;
- attività nell'ambito dei settori esclusi dai benefici del Regolamento "de minimis", come specificato al successivo art 4.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione del Bonus è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Bonus occupazionale è concesso ai datori di lavoro ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 alla serie L. 352)– d'ora in poi "de minimis".

Il bonus occupazionale corrisponde ad un contributo massimo pari a € 8.000,00 per ogni assunzione di lavoratori disoccupati con contratto a tempo indeterminato effettuata a decorrere dal 15 giugno 2016 e fino al 15 giugno 2017.



In ogni caso il Bonus occupazionale è riconosciuto anche per contratti di lavoro a tempo parziale e l'importo del Bonus sarà pertanto proporzionale alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione al contratto nazionale di riferimento.

L'entità del Bonus non sarà modificata in caso di trasformazione del contratto da tempo parziale a full time successiva alla richiesta del Bonus da parte del beneficiario.

3. Destinatari

Nel quadro di quanto previsto dalla DGR 348 del 21 giugno 2016 sono destinatari delle risorse stanziate dal presente Avviso i lavoratori disoccupati, ai sensi della normativa nazionale vigente, residenti legalmente ed ininterrottamente da almeno il 15 giugno 2015 in uno dei Comuni del territorio della Provincia di Frosinone o della Provincia di Rieti e privi di un impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti all'assunzione di cui al presente Avviso.

Sono ammessi anche i lavoratori assunti da imprese, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, residenti nelle province di Frosinone e di Rieti destinatari del "Contratto di Ricollocazione" di cui agli avvisi regionali finanziati con risorse del POR Lazio FSE 2014-2020, purché le imprese non abbiano beneficiato o beneficeranno del Bonus Occupazionale previsto per gli stessi avvisi.

4. Soggetti Beneficiari

Sono beneficiari dell'Avviso i privati datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore - rispondenti ai requisiti di cui al presente Avviso (Allegato 1- Domanda erogazione contributo, punti da 1 a 12), che stipuleranno contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 15 giugno 2016 al 15 giugno 2017, compreso il part time nei limiti indicati nell'articolo 6.

Il bonus di cui al presente avviso non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

I contratti stipulati devono essere mantenuti per almeno 24 mesi dall'assunzione, pena la revoca del beneficio, ai sensi dell'art. 12 del presente Avviso.

I beneficiari devono avere, al momento dell'erogazione del contributo, almeno una unità produttiva ubicata sul territorio della Regione Lazio.

Il Bonus occupazionale può essere riconosciuto a favore dell'impresa somministratrice anche nel caso di stipula di un contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato, fermo restando, in particolare, quanto disposto dalla circolare INPS n. 57/2016.

Per accedere all'aiuto ai sensi del *de minimis* le imprese, oltre ai requisiti dal presente articolo 4, devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del Reg. "*de minimis*". Ove l'impresa operi anche nei settori esclusi dal *de minimis*, la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.

Per quanto riguarda tale requisito, si specifica che il *de minimis* (art. 1 par. 1 del Reg. "*de minimis*") si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione:

- a) della pesca e dell'acquacoltura;
- b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal *de minimis* stesso);
- d) degli aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
- e) delle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
- f) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Si ribadisce, inoltre, che, nel caso in cui il datore di lavoro operi nei settori di cui alle lettere a), b) o e) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi, o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione "*de minimis*", lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Reg. "*de minimis*", si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l'impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Reg. "*de minimis*" (art.3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto *de minimis* ricevuto, come impresa unica, negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Reg. *de minimis* e che si riportano:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Qualora si verificano le condizioni suelencate, l'impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).

Qualora l'importo dell'aiuto *de minimis* a valere sul presente Avviso comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'art. 2 del Reg. "*de minimis*", l'aiuto non potrà essere concesso..

5. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per il presente Avviso sono pari ad euro 4.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione, Priorità d'investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.

6. Rispetto della normativa Aiuti di Stato

Gli incentivi previsti dal presente Avviso saranno erogati nel quadro del Reg. "*de minimis*".

I soggetti richiedenti sono tenuti a compilare i documenti allegati al presente Avviso.

Fermo restando il divieto come indicato all'art. 4 dell'Avviso, per l'impresa unica, di superare l'importo massimo di 200.000 euro (100.000 euro se si tratta di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) nell'arco del periodo dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del *de minimis*, gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*".

Inoltre, gli aiuti del presente Avviso possono essere cumulati con gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Gli aiuti sono, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 1407/2013, cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

Il beneficiario può ricevere, per la stessa assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non siano, però, classificabili come misure di aiuti di Stato. In particolare, il Bonus, oggetto del presente Avviso, è compatibile con le agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali.

7. Requisiti per la Richiesta del Bonus

Per beneficiare del Bonus, l'assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive del datore di lavoro beneficiario come indicato all'art. 4 dell'Avviso.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 31 lett. a), b) c), d) del D.lgs 150/2015, il Bonus non spetta:

- a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro;
- b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore

mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

- c) se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- d) nel caso di lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Inoltre si segnala che, se, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di erogazione del contributo dovranno essere presentate a partire decorrenza dalle ore 9.00 del 20 settembre 2016 secondo la procedura di seguito descritta.

I soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 dovranno caricare la documentazione (allegati 1, 2, 3 e 4) prevista dall'Avviso (art. 9) attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <http://www.regione.lazio.it/sigem>. La procedura telematica sarà disponibile in un'area riservata del sito, previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password). La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall'Avviso e prodotta dal sistema.

Le domande così inserite verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino alle ore 12.00 del 15 giugno 2017 e comunque accolte nei limiti delle risorse disponibili.

9. Documentazione

La documentazione che dovrà essere inviata attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <http://www.regione.lazio.it/sigem>, è la seguente:

- Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e clausola anti pantouflage del soggetto beneficiario (allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del lavoratore assunto attestante lo stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs 150/2015 e s.m.i. nonché la residenza ininterrottamente da almeno il 15 giugno 2015 in uno dei Comuni del territorio della Provincia di Frosinone o di Rieti (allegato 3);
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (allegato 4).



Le richieste di contributo non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse, salvo quanto previsto dall'articolo 8

10. Istruttoria delle domande

A seguito della presentazione delle domande di erogazione del contributo secondo le modalità descritte all'articolo 8, la Direzione Regionale Lavoro procederà all'istruttoria delle domande pervenute, nominando apposito nucleo istruttorio che accerterà la sussistenza dei presupposti per l'accesso al Bonus.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso comporta l'inammissibilità della domanda.

Le istanze sono esaminate secondo il procedimento "a sportello" e l'istruttoria delle domande avverrà secondo l'ordine di presentazione.

L'elenco delle domande accolte e di quelle non accolte, con le relative motivazioni, sarà approvato con atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro e pubblicato sul sito internet della Regione Lazio, canale tematico "Lavoro" http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=23 e sul sito LAZIOEUROPA.

11. Erogazione del contributo

La Regione erogherà il Bonus occupazionale in due tranches e fino a concorrenza dei fondi disponibili.

La prima tranche, pari al 50% del contributo ammissibile concesso, verrà erogata entro 90 giorni dall'ammissione al contributo medesimo, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (per il datore di lavoro richiedente e per i disoccupati assunti) come dichiarati in sede di domanda.

Il saldo, di pari entità, verrà erogato alla scadenza dei 12 mesi dalla data di assunzione (ossia dall'invio della comunicazione obbligatoria), ferma restando la successiva verifica del mantenimento dell'occupazione dopo 24 mesi dall'assunzione.

L'erogazione del Bonus occupazionale è, inoltre, subordinata alla verifica del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l'art. 31 del D. lgs. 150/2015).

L'erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dal datore di lavoro richiedente al momento della presentazione della domanda di erogazione, con l'indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

Ai fini dell'erogazione del Bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, dalle imprese

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell'ipotesi in cui la decadenza dal beneficio e/o la revoca siano disposte successivamente all'erogazione della prima tranche di contributo, si procederà anche al recupero di quanto già erogato, se non spontaneamente

restituito in esito ad apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e s.m.i.

12. Controlli e revoca del contributo

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Lazio 2014-2020, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di erogazione del contributo e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento applicabile;
- verifica delle comunicazioni obbligatorie;
- verifica del mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini indicati al presente Avviso;
- verifiche in loco.

Il soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi all'ammissibilità del Bonus occupazionale. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni.

La Regione Lazio può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

La Regione verificherà, inoltre, il mantenimento dello stato occupazionale in qualunque momento successivo all'erogazione del Bonus e, comunque, la verifica sul mantenimento del rapporto di lavoro per cui è stato concesso il Bonus sarà effettuata a 12 mesi dalla data di assunzione (ossia dall'invio della comunicazione obbligatoria) per l'erogazione del saldo e successivamente ai 24 mesi per la verifica del mantenimento dell'occupazione. Qualora lo stato occupazionale non fosse mantenuto, la Regione procederà alla revoca complessiva del Bonus.

I soggetti beneficiari coinvolti nell'attuazione della presente misura, sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

I controlli potranno essere effettuati dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo.

Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare i risultati occupazionali dichiarati dal beneficiario.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, il datore di lavoro beneficiario decade dal finanziamento concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.

Il provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

È prevista la **REVOCA** del contributo nei seguenti casi:

- a. il datore di lavoro risolve anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo (V. Allegato 1);
- b. in caso di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa UE, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
- c. nel caso la posizione occupazionale non sia mantenuta a 24 mesi dall'assunzione;
- d. pensionamento intervenuto prima dei 24 mesi dall'assunzione.

Il contributo verrà rimodulato in caso di dimissioni volontarie (escluse quelle per giusta causa) o licenziamento per giusta causa intervenuti prima della scadenza dei 24 mesi dall'assunzione.

La rimodulazione verrà effettuata in considerazione del periodo di occupazione, riproporzionando i mesi di effettivo lavoro ai 24 previsti per il mantenimento del Bonus.

In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Lazio oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto del Direttore Regionale competente in materia di lavoro, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui il beneficiario sia interessato da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore, purché le stesse siano state previamente comunicate alla Regione.

13. Obblighi e Adempimenti

Si rammentano i principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento sarà tenuto a rispettare, pena la revoca dei contributi

Il Soggetto beneficiario si impegna a:

- osservare le normative UE, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Lazio, Stato Italiano ed Unione Europea;

- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
- rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente l'intervento;
- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai costi salariali per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell'intervento;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D. lgs 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell'Amministrazione regionale esibire la documentazione originale;
- fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione regionale tutti i dati attinenti l'assunzione e il mantenimento dell'impiego;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

14. Monitoraggio delle Attività e Disciplina di riferimento per il FSE

Il monitoraggio dello stato dell'intervento sarà effettuato attraverso il sistema regionale informativo e di monitoraggio in uso presso la Regione Lazio, secondo tempistiche e modalità stabilite, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'attività attraverso strumenti di rilevazione di informazioni di tipo quali-quantitativo. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel

presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel Regolamento (UE) n. 1304/2013.

L'Avviso si attua nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE citata all'articolo 1.

15. Informazione e pubblicità

I beneficiari garantiranno che i destinatari siano informati in merito al finanziamento concesso per l'assunzione a valere del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE tramite il POR FSE.

Inoltre, il beneficiario garantirà le opportune informazioni in grado di far conoscere il sostegno avuto da parte dei fondi UE e della Regione Lazio, riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione n. 821/2014, ad es. nel sito web del beneficiario (ove questo esista) o collocando un poster, o altro tipo di segnaletica in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Il beneficiario è informato che la Regione effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma, della lista dei beneficiari, in ottemperanza all'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013. La partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione della pubblicazione dei dati relativi.

16. Condizioni di tutela della privacy

Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la Regione Lazio – Direzione regionale Lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

17. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla circolare INPS n. 57/2016, per quanto compatibile.

18. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Claudio Priori fino alla fase di ricevimento delle domande e nomina del nucleo istruttorio. Successivamente sarà nominato quale responsabile del procedimento un funzionario dell'Area Attuazione interventi.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: incentivofseFR-RI@regione.lazio.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ e su Lazio Europa.

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul canale Lavoro della Regione Lazio al link http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/.

Le (FAQ) verranno fornite solo ed esclusivamente attraverso pubblicazione anonima sotto forma di chiarimenti.

Allegati:

- Domanda di erogazione del contributo (allegato 1);
- Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e clausola anti pantouflage del soggetto beneficiario (allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, del lavoratore assunto attestante lo stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs 150/2015 e smi nonché la residenza ininterrottamente da almeno il 15 giugno 2015 in uno dei Comuni del territorio della Provincia di Frosinone o di Rieti (allegato 3);
- Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*», ai sensi D.P.R. 445/2000 e smi (allegato 4).